



N. Reg. Sent.
N. 11881/2006 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, composto

dai signori:

Antonino Savo Amodio	Presidente
Roberto Politi	Consigliere
Mario Alberto di Nezza	Primo referendario, rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 11881/2006 R.g. proposto

da

Vincenzo Carbone, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Mario Sanino,
presso il cui studio in Roma, Viale Parioli n. 180, ha eletto domicilio

contro

il Consiglio superiore della magistratura, in persona del legale
rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato

e nei confronti di

Rosario De Musis, n.c.

per l'annullamento

delle deliberazioni in data 11 dicembre e 13 dicembre 2006, con le quali il
Consiglio superiore della magistratura ha statuito di non procedere alla
nomina del ricorrente a Primo presidente della Corte di cassazione; di ogni

altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi incluso il provvedimento del 13 dicembre 2006 con cui il C.s.m. ha deliberato di riaprire i termini per la presentazione delle domande per la nomina all'anzidetto ufficio

e sul ricorso n. 230/2007 R.g. proposto

da

Rosario De Musis, rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Russo, presso il cui studio in Roma, Via Buccari n. 11, ha eletto domicilio

contro

il Consiglio superiore della magistratura, in persona del legale rappresentante *p.t.*, come sopra rappresentato e difeso

e nei confronti di

Vincenzo Carbone, n.c.

per l'annullamento

della deliberazione del C.s.m. in data 11 dicembre 2006, nella parte in cui ha omesso di provvedere sulla nomina del Primo presidente della Corte di cassazione; della deliberazione in data 13 dicembre 2006 e in ogni caso dei provvedimenti con cui il C.s.m. ha statuito di non procedere alla nomina del dott. De Musis a Primo Presidente della Corte di cassazione, deliberando di riaprire i termini per la presentazione delle domande; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti gli atti tutti della causa;

sentiti alla pubblica udienza del 7 marzo 2007, relatore il dott. Mario Alberto di Nezza, l'avv. Sanino, l'avv. Russo e l'avv. dello Stato Caramazza;

ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 15 dicembre 2006, ritualmente depositato (distinto al n. 18881/06 R.g.), il dott. Vincenzo Carbone, Presidente aggiunto della Corte di cassazione, premettendo di aver preso infruttuosamente parte alla selezione per la nomina a Primo presidente della Suprema Corte, chiedeva l'annullamento delle deliberazioni dell'11 dicembre e del 13 dicembre 2006, con cui il Consiglio superiore della magistratura decideva di non conferirgli tale incarico e, rispettivamente, provvedeva a riaprire i termini per la presentazione delle domande (al dichiarato fine di "allargare la platea dei candidati"), assumendone con un'unica articolata doglianza l'illegittimità sotto svariati profili.

Costituitasi in resistenza l'amministrazione, la Sezione accoglieva l'istanza cautelare limitatamente alla riapertura dei termini (ord. 21 dicembre 2006).

Le medesime deliberazioni consiliari contestate dal pres. Carbone venivano impugnate anche dal pres. De Misis, altro aspirante all'assegnazione dell'incarico, con ricorso notificato il 10 gennaio 2007, ritualmente depositato (n. 230/07 R.g.).

Con motivi aggiunti notificati il 17 gennaio 2007, il pres. Carbone sviluppava le originarie doglianze ed estendeva l'impugnazione al decreto di archiviazione (ove reputato lesivo) adottato il 9 novembre 2006 dal

Procuratore generale della Corte di cassazione.

Successivamente, depositate dalle parti ulteriori memorie, all'udienza del 7 marzo 2007 le cause venivano trattenute in decisione.

DIRITTO

1. Con deliberazione del 2 maggio 2006 il C.s.m. pubblicava l'interpello per l'assegnazione dell'ufficio direttivo superiore di Primo presidente della Corte di cassazione, vacante a far tempo dal 30.10.2006; presentavano domande quattro concorrenti (Carbone, De Musis, Dibitonto e Tarquini).

La Quinta Commissione consiliare, competente in materia di incarichi direttivi, espletava l'istruttoria di rito e nella seduta del 9 ottobre 2006 deliberava di proporre (all'unanimità) il nominativo del pres. Carbone.

Nonostante l'acquisizione del favorevole avviso del Guardasigilli, la pratica veniva tuttavia rinviata dal *Plenum* in Commissione, al fine di approfondire gli elementi nel frattempo emersi a carico del pres. Carbone (il quale avrebbe continuato a svolgere un incarico di insegnamento in asserito difetto di autorizzazione).

Acquisita l'inerte documentazione ed ascoltato l'interessato, la Commissione deliberava nuovamente di proporre (pur se con la diversa maggioranza di tre voti favorevoli e tre contrari) il pres. Carbone.

Nondimeno, il *Plenum* respingeva la proposta con dodici voti contrari, dodici voti favorevoli e una astensione (delib. 11 dicembre 2006) e immediatamente dopo, verificata l'inidoneità a ricoprire l'incarico degli altri concorrenti rimasti, stabiliva di riaprire i termini dell'interpello (delib. 13 dicembre 2006).

2. Questi due provvedimenti sono impugnati da ciascuno dei ricorrenti per i profili di rispettivo interesse: il pres. Carbone contesta principalmente la determinazione con cui non gli è stato conferito l'incarico, mentre il pres. De Misis quella con cui egli non è stato ritenuto idoneo alla copertura dell'ufficio apicale. Entrambi i ricorrenti si dolgono inoltre della riapertura dei termini per la presentazione delle domande.

Queste prime sintetiche notazioni danno immediatamente conto della natura pregiudiziale della statuizione riguardante il pres. Carbone, di fronte alla quale le restanti decisioni del C.s.m. si configurano alla stregua di atti consequenziali (posto che la loro genesi risiede, all'evidenza, nella reiezione della proposta della Quinta Commissione).

Ciò che permette, per un verso, di disporre la riunione dei giudizi ed impone, per altro verso, di esaminare per primo il ricorso più risalente, il cui esito non rimane, ad onta delle articolate deduzioni del pres. De Misis (v. memoria conclusiva), privo di conseguenze sull'altro gravame

3. Cominciando, per quanto detto, dall'impugnazione del pres. Carbone, giova ulteriormente precisare in linea di fatto che le ragioni della determinazione negativa, esternate nel verbale della seduta, sono essenzialmente connesse al "prolungato esercizio, senza autorizzazione del Consiglio, di un incarico di insegnamento". Su questa circostanza si sofferma ampiamente la relazione di minoranza della Quinta Commissione (relatore Maccora), della quale è opportuno riportare i passaggi essenziali.

Secondo il C.s.m., dagli anni '70 sino a tutto il mese di ottobre 2005 il pres. Carbone aveva svolto attività di insegnamento, quale "professore stabilizzato" presso l'Università Federico II di Napoli, senza aver mai

chiesto l'autorizzazione successivamente all'entrata in vigore, nel 1987, della nuova circolare sugli incarichi extragiudiziari (circ. n. 15207 del 16 dicembre 1987; ai sensi dell'art. 17, comma 2, di questo atto "nei casi di incarico di durata indeterminata o superiore a tre anni, alla scadenza del triennio dovrà essere rinnovata la richiesta di autorizzazione [...] al fine di consentire al Consiglio Superiore della Magistratura di verificare se perduri la compatibilità dell'incarico con i requisiti previsti").

Il ricorrente era stato per tale ragione sottoposto a un procedimento disciplinare, conclusosi con formula assolutoria per avere la competente Sezione valutato, "anche alla luce della condotta tenuta relativamente ad altri incarichi, che il dott. Carbone [...] avesse ritenuto "in perfetta buona fede, di non dover richiedere [...] una nuova autorizzazione" (sent. 16 aprile-13 maggio 2004).

"Dalla citata sentenza", prosegue la relazione di minoranza, "si ricava univocamente che il dott. Carbone avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione per lo svolgimento dell'incarico (o, comunque, avrebbe dovuto interloquire con il Consiglio Superiore della Magistratura in merito al protrarsi dell'insegnamento) ma che tale omissione fu incolpevole e non pregiudizievole per il prestigio dell'Ordine Giudiziario"; rilievi, questi ultimi, che avevano portato a ritenere come l'esercizio dell'incarico senza autorizzazione non fosse "ostativo" né alla nomina del dott. Carbone alle funzioni di Presidente aggiunto né alla formulazione, in data 9 ottobre 2006, della proposta per il conferimento delle funzioni di Primo presidente.

Senonché, in epoca immediatamente successiva alla presentazione di questa proposta, erano venuti in luce "fatti nuovi di notevole rilievo": nel

corso di una indagine disciplinare avviata dal Procuratore generale della Cassazione a fine settembre 2006 era infatti emerso come dopo la sentenza disciplinare il pres. Carbone avesse continuato a svolgere l'attività di docenza senza aver mai richiesto la necessaria autorizzazione.

Sulla scorta di tali “fatti nuovi” la relazione di minoranza, pur dando atto dell'avvenuta archiviazione del nuovo procedimento (avendo il Procuratore generale ritenuto che la condotta del ricorrente “non fosse stata posta in essere fraudolentemente e non avesse compromesso il prestigio dell'Ordine Giudiziario, pur costituendo sotto il profilo oggettivo violazione delle disposizioni del Consiglio in materia di incarichi extragiudiziari”), conclude affermando che: a) “l'insegnamento senza autorizzazione da parte del dott. Carbone si è protratto, dopo la sentenza disciplinare, per un ulteriore periodo di un anno e mezzo senza che egli abbia neppure prospettato di interloquire con il Consiglio Superiore della Magistratura e nonostante che avesse assunto un incarico – quello di Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione - di rilevante impegno e responsabilità e nonostante che durante questo periodo avesse chiesto – ottenendo la relativa autorizzazione dall'Università – di prolungare l'attività di insegnamento per un ulteriore biennio”; b) anche “ammesso [...] che il dott. Carbone potesse trovare in alcuni passaggi elementi di sostegno alla propria tesi [...]”, in ogni caso egli sarebbe stato tenuto ad “avviare una puntuale e documentata interlocuzione con il Consiglio”, come prescritto dalla circolare nelle situazioni di dubbio.

L'ultima parte della relazione è invece dedicata alle audizioni rese in Commissione dal pres. Carbone, i cui “chiarimenti” sono stati giudicati

frieri di “ulteriori gravi perplessità” sulla sua idoneità a ricoprire l’incarico (egli avrebbe infatti disconosciuto il contenuto dell’interrogatorio reso al Procuratore generale, affermando di essersi trovato “sotto pressione” e di “avere, per tale ragione, sottoscritto dichiarazioni non fedeli al suo pensiero”).

Nel corso della discussione svoltasi in sede plenaria, i componenti del C.s.m. contrari alla nomina hanno rilasciato dichiarazioni di voto sostanzialmente incentrate sui rilievi della proposta di minoranza.

3.1. Tanto ulteriormente chiarito, il ricorrente sostiene anzitutto l’illegittimità della deliberazione dell’11 dicembre 2006 in quanto: a) il C.s.m. avrebbe mantenuto un contegno illogico e contraddittorio, non risultando intelligibili le ragioni del repentino (e per giunta non convinto, stante l’esito della votazione finale) *revirement* rispetto alle valutazioni ampiamente positive espresse dalla Quinta Commissione nella prima proposta a lui favorevole; tanto che il provvedimento esibirebbe i sintomi dello sviamento e comunque di un vizio motivazionale invalidante (punti 1, 3 e 4 ric.); b) né questo comportamento potrebbe trovare giustificazione nella menzionata vicenda disciplinare, posto che con la ridetta sentenza del 13 maggio 2004 la competente Sezione del C.s.m. aveva prosciolto l’istante da ogni addebito e che anzi lo stesso Consiglio aveva sempre mostrato di apprezzare con grande favore l’impegno da lui profuso nella docenza (nel 1999 questa circostanza gli era valsa, tra le altre, la nomina a Presidente di sezione “per meriti eccezionali”; punti 5 e 6 ric.); c) ancora, l’Organo di autogoverno avrebbe violato il principio di buon andamento, essendo pervenuto a una sorta di “non luogo a provvedere” nonostante la presenza di

un candidato di gran lunga preferibile agli altri (punto 7 ric.); d) sul piano procedurale, la deliberazione sarebbe inficiata da un errore compiuto al momento della proclamazione degli esiti della votazione, dichiaratamente avvenuta in spregio all'art. 44, comma 1 del Regolamento interno del C.s.m. (punto 9 ric.).

I motivi aggiunti sono specificamente diretti a dimostrare l'irrelevanza delle circostanze e l'erroneità delle deduzioni poste a base della determinazione negativa.

La mancata nomina dipenderebbe dalla reviviscenza, determinata da un esposto anonimo, della ricordata (e definita) vicenda disciplinare. Di qui, la conclamata violazione dell'art. 6 l. 24 maggio 1951, n. 392 (a tenore del quale l'ufficio di vertice della Magistratura va conferito "per anzianità e per merito") e l'emersione di una palese contraddittorietà della determinazione in argomento sia rispetto alle precedenti deliberazioni con cui il ricorrente era stato dapprima nominato presidente di sezione "fuori fascia" (1999) e qualche anno dopo Presidente aggiunto della Corte (19 maggio 2004), sia in relazione agli stessi atti afferenti alla procedura oggi in esame, ma antecedenti all'"anonimo" (*sub* I mm.aa.).

La gravata deliberazione non potrebbe poi trovare giustificazioni né nella qualificazione in termini di sopravvenienza fattuale della "nuova indagine disciplinare" (per la duplice, concorrente, ragione che la docenza era cessata da oltre un anno e che l'indagine era stata a sua volta archiviata con decreto del 9 novembre 2006; n. II.1 mm.aa.) né nelle dichiarazioni rese dal pres. Carbone nel corso dell'audizione del novembre 2006 (audizione trasformatasi in una sorta di procedimento "para-disciplinare", condotto in

assenza delle necessarie garanzie e influenzato dalla condizione di “stress” derivante dalle “accuse” mosse in maniera del tutto irrituale; n. III mm.aa.).

Ancora, la peculiare tipologia di docenza (peraltro già regolarmente autorizzata) cui il C.s.m. avrebbe conferito rilievo dirimente consisterebbe in una attività pienamente compatibile con lo *status* magistratuale; tanto più che la Sezione disciplinare non avrebbe mai sancito il contrasto dell’incarico in questione con le norme di deontologia professionale, essendosi invece limitata a demandare al *Plenum* le inerenti valutazioni (*sub* IV, nn. 1-3).

Illegittima sarebbe inoltre l’ascrizione al ricorrente della violazione dell’art. 17 circ. n. 15207/87, nella parte in cui impone una “interlocuzione” (almeno) triennale con il C.s.m. ai fini della verifica della perdurante compatibilità degli incarichi extragiudiziari con le esigenze di servizio e con le funzioni concretamente espletate dal magistrato. L’effetto voluto dalla norma si sarebbe invero pienamente realizzato, per il periodo aprile 2004 - ottobre 2005 (data di cessazione dell’insegnamento), alla luce della verifica concretamente operata nel corso del 2004 sia dalla sentenza disciplinare sia dalla delibera di nomina a Presidente aggiunto. Ed ulteriore profilo viziante risiederebbe nella omessa considerazione della sentenza n. 7216 del 2005, con cui il T.a.r. del Lazio, nell’esaminare l’impugnativa proposta da un concorrente avverso gli esiti della procedura di conferimento dell’anzidetto incarico, aveva respinto una doglianza prospettante - per l’appunto - il mancato apprezzamento delle risultanze del procedimento disciplinare a carico del candidato vittorioso (*sub* IV, nn. 4-6).

Da ultimo, elementi quali il testo della sentenza disciplinare di assoluzione, la successiva deliberazione di conferimento delle funzioni di

Presidente aggiunto (assunta quando la pretesa scriminante soggettiva era venuta a cessare), la mancata intimazione di diffide avrebbero ingenerato nel ricorrente un affidamento circa la piena osservanza delle rilevanti norme deontologiche (n. V mm.aa.).

Sarebbero parimenti meritevoli di annullamento: a) la deliberazione del 13 dicembre 2006 di riapertura dei termini per la presentazione delle domande, oltre che per vizi derivati anche per i vizi (propri) di violazione della *lex specialis* del procedimento concorsuale (punto 2 ric.) e di incompetenza (dovendo promanare dalla Commissione anziché dal *Plenum*; punto 8 ric.); b) il ridetto provvedimento di archiviazione, nella parte recante affermazioni sfavorevoli al ricorrente (v. n. II.2 mm.aa.).

3.2. Nel merito, ritiene il Collegio – disattesa in via preliminare l’eccezione di rito spiegata dalla difesa erariale, in quanto la mera partecipazione a una procedura concorsuale non comporta (alla stregua di pacifica giurisprudenza) l’insorgenza di posizioni di controinteresse; precisato che nella memoria depositata il 24 febbraio 2007 l’istante ha espressamente rinunciato al motivo prospettante l’erroneità della proclamazione degli esiti del voto (punto 9 ric.); rilevata infine l’inammissibilità del gravame avente ad oggetto il decreto di archiviazione del 9 novembre 2006, trattandosi di un atto afferente all’esercizio della potestà disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari, e dunque esulante dal sindacato del giudice amministrativo – che l’impugnazione sia fondata nei sensi di seguito precisati.

3.2.1. Costituisce *ius receptum* della giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale le deliberazioni con cui il Consiglio superiore

della magistratura provvede in materia di conferimento di uffici direttivi ai magistrati, ancorché espressione di attività amministrativa ampiamente discrezionale, non si sottraggono tuttavia al sindacato giurisdizionale, quanto meno sotto il profilo della esistenza dei presupposti e congruità della motivazione, nonché dell'accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni.

La peculiare posizione costituzionale del C.s.m. non esclude cioè la sottoposizione dei suoi atti discrezionali a uno scrutinio di legittimità, che - pur soffermandosi esclusivamente sui profili sintomatici e senza in alcun modo impingere, neanche indirettamente, nel merito delle scelte dell'Organo di autogoverno - miri a individuarne i più gravi difetti (sviamento di potere, travisamento dei fatti, contraddizione, illogicità, che possono tutti concretizzare il vizio di eccesso di potere).

3.2.2. L'analisi della deliberazione dell'11 dicembre 2006, condotta alla stregua del canone metodologico appena rammentato, ne palesa l'illegittimità sotto i profili che si passano ad esporre.

Va in proposito puntualizzato che tanto dall'esame della richiamata relazione di minoranza quanto dalla lettura delle dichiarazioni di voto riportate, come si è detto, nel verbale della seduta dell'11 dicembre 2006 si desume come al pres. Carbone sia stata in buona sostanza addebitata la prosecuzione della docenza universitaria in epoca successiva alla pubblicazione della sentenza disciplinare, in assenza di qualsivoglia "interlocuzione" con l'Organo di autogoverno.

Che questo sia il nucleo della statuizione oggi impugnata si trae (ad onta delle affermazioni più nette della relazione) dal testo della sentenza

disciplinare depositata il 13 maggio 2004, sulla quale occorre soffermarsi brevemente perché contiene alcune affermazioni la cui portata è idonea a conformare (con la forza propria del giudicato) gli aspetti giuridici della vicenda.

Valga ricordare che al pres. Carbone era stata contestata la “violazione dell’art. 18 r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511”, per avere svolto con continuità dal 1974 la citata attività di insegnamento universitario senza aver mai rappresentato al C.s.m. la precisa natura e durata dell’incarico, “e tanto particolarmente, poi, anche dopo la emanazione della circolare n. 15207/1987 del C.S.M. in materia di incarichi extragiudiziari; sì che, ancora successivamente alla stessa, l’esercizio dell’attività di cui innanzi veniva proseguito (come tuttora) senza la prescritta autorizzazione”; questo contegno veniva inoltre reputato idoneo a “compromettere il prestigio dell’Ordine Giudiziario”.

All’esito di approfondita istruttoria, il giudice disciplinare – esclusa anzitutto la sussistenza del fatto contestato “nella sua materialità, con riferimento al periodo anteriore all’emanazione della menzionata circolare del 16 dicembre 1987”, per la ragione che contrariamente a quanto ipotizzato nell’inculpazione il C.s.m. aveva più volte “deliberato, a richiesta del dottor Carbone, in merito all’incarico in questione” – ha evidenziato, con riferimento al periodo successivo all’entrata in vigore della nuova normativa, una serie di elementi tali da convincere che egli avesse “ritenuto, in perfetta buona fede, di non dover richiedere [...] una nuova autorizzazione” (cfr. punto 8, *in fine*).

La Sezione disciplinare ha cioè reputato “che la prolungata omissione

nella richiesta di autorizzazione [...] ovvero l'omessa doverosa interlocuzione con il Consiglio [...], cui avrebbe dovuto comunque essere sottoposta la questione per le valutazioni di competenza, pur nella putativa convinzione dell'insussistenza della necessità di una nuova autorizzazione, sono stati caratterizzati da assoluta buona fede" (punto 10).

Nella successiva parte della decisione viene escluso il disvalore deontologico dell'omissione anche in relazione alla presunta lesione del prestigio dell'Ordine Giudiziario (punto 11).

La sentenza perviene a questa conclusione precisando quanto segue (cfr. pag. 18): a) "deve ritenersi impregiudicata ogni definitiva valutazione, che è rimessa alla competenza del Consiglio nel suo plenum, riguardo alla necessità o meno di una periodica richiesta di autorizzazione, ai sensi della circolare 16 dicembre 1987, con riferimento all'incarico di insegnamento universitario stabilizzato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 1 ottobre 1973 n. 580 (e legittimato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 110 del 7 maggio 1975)", potendosi dunque prendere atto unicamente della circostanza che "allo stato, il Consiglio non ha ritenuto di formalizzare al dottor Carbone alcuna *diffida* ai sensi del paragrafo 21, comma 2, della predetta circolare"; b) "deve ritenersi che un'interlocuzione con il Consiglio", a seguito dell'entrata in vigore della circolare, "avrebbe dovuto comunque essere avviata, a prescindere da ogni putativa convinzione in merito all'insussistenza della necessità di una nuova autorizzazione".

Dalla serena lettura di questa decisione si può evincere come - in disparte ogni rilievo sulla sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito - non sia mai stato accertato che il particolare incarico di insegnamento svolto

dal pres. Carbone dovesse essere necessariamente assentito dall'Organo di autogoverno, tale essendo l'unica interpretazione plausibile della clausola di salvezza innanzi riportata ("impregiudicata ogni definitiva valutazione" del *Plenum*), e come nei doveri deontologici del magistrato rientri piuttosto, nei casi dubbi, l'"obbligo di interlocuzione" con il C.s.m., unico organo (di amministrazione attiva) competente a fugare le perplessità circa l'esistenza di un divieto di svolgimento dell'incarico in difetto di atto permissivo.

Ne segue che tanto la relazione di minoranza quanto le conformi dichiarazioni dei singoli votanti non colgono nel segno allorquando assumono a fondamento della scelta contraria lo svolgimento della docenza in mancanza di autorizzazione.

Discorso più articolato va fatto con riguardo alla critica che effettivamente residua a carico del ricorrente, vale a dire la pretesa inottemperanza all'obbligo di interlocuzione incombente sul magistrato che sia in dubbio circa il regime giuridico dell'attività extragiudiziaria.

I rilievi negativi espressi nel provvedimento impugnato potrebbero trovare, sotto questo profilo, una più solida base.

Ma una considerazione della vicenda che tenga conto - com'è del resto necessario in un'indagine diretta a individuare i profili sintomatici dell'eccesso di potere - di come la "pratica" sia stata governata sin dal palesarsi dei primi aspetti di criticità e per tutto il successivo tratto di attività amministrativa (fino al momento culminante dell'adozione dell'atto lesivo), convince il Collegio della possibilità di riscontrare la contraddizione in cui è incorso l'Organo di autogoverno.

Rileva al riguardo il conferimento al ricorrente dell'incarico di

Presidente aggiunto con deliberazione del 19 maggio 2004, (volutamente) successiva alla pubblicazione (avvenuta il 13 maggio 2004) della pronuncia disciplinare.

Ed invero, nella seduta plenaria specificamente dedicata alla trattazione dell'affare, alla relazione di maggioranza, favorevole al ricorrente, si contrapponeva un'argomentata proposta di minoranza (rel. Primicerio), evidenziante: a) la sussistenza oggettiva dei fatti disciplinarmente rilevanti; b) la mancata presentazione da parte del pres. Carbone di una domanda di autorizzazione; c) la mancata sottoposizione al "controllo dell'organo di autogoverno"; d) il mancato svolgimento, da parte della Commissione, delle verifiche del caso.

Queste deduzioni costituiscono un punto fermo della vicenda, poiché consentono di fissare in modo certo lo stato della "pratica Carbone" all'indomani della decisione disciplinare.

Risulta cioè *per tabulas* come l'Organo di autogoverno fosse all'epoca a conoscenza sia della circostanza che il ricorrente stava ancora svolgendo l'incarico sia (ovviamente) del fatto che egli non avesse chiesto alcuna autorizzazione, non essendo mai stato rappresentato o acquisito alcun elemento da cui desumere che, rispetto alla situazione consacrata nel *decisum* disciplinare, la docenza fosse stata in qualche modo dismessa.

Nonostante questo, e nonostante che la Sezione disciplinare avesse evidenziato la necessità (quanto meno) dell'interlocuzione con l'Organo di autogoverno, il C.s.m., piuttosto che soprassedere e rinviare la pratica in Commissione per eventuali approfondimenti ovvero respingere la proposta ovvero ancora apporre riserve o condizioni all'atto favorevole poi adottato,

ha deciso con votazione quasi unanime (ventidue voti a favore, uno contrario e un astenuto) di disattendere i rilievi critici e di conferire *de plano* l'incarico.

Il che dà ragione dell'argomentazione del ricorrente secondo cui la prevista "interlocuzione" con il C.s.m. vi fu proprio in occasione della sua "promozione" all'ufficio di Presidente aggiunto.

Riguardando la vicenda alla luce delle regole che presiedono al funzionamento degli organi amministrativi, si può infatti ritenere che il Consiglio, sollecitato dalla relazione di minoranza a pronunciarsi sulla violazione di detto dovere di "interloquire", ha tuttavia ritenuto di superare il punto con gli argomenti evidenziati nel corso della susseguente discussione (puntualmente riportati nel verbale) e, più ancora, con la votazione "plebiscitaria".

Si è così realizzata quella "interlocuzione" cui si riferisce la deliberazione oggi in esame, posto che questo termine, a ragione usato dal giudice disciplinare, sta ad indicare, alla luce di una più moderna concezione del rapporto tra amministratore ed amministrati, non solo e non tanto la comunicazione (*recte*: l'obbligo di comunicazione) incombente sul magistrato, quanto la trattazione dell'affare comunque avvenuta (non rilevando dunque se all'"interlocuzione" abbia dato corso l'amministrazione o se questa, nella sua discrezionalità, abbia ritenuto di non darvi ulteriore impulso).

Mette conto rilevare, infine, che dal 13 maggio 2004 (data della pronuncia disciplinare) all'11 dicembre 2006 (data dell'atto impugnato) se, per un verso, la situazione di fatto così come apprezzata dall'Organo di

autogoverno non è mai mutata (se non in senso favorevole al ricorrente, dimessosi dall'incarico nel mese di ottobre 2005), per altro verso risulta come il C.s.m. non abbia mai agito d'iniziativa, intimando ad esempio una diffida ai sensi della vigente normativa consiliare; ciò che vale a smentire la configurabilità di pretese sopravvenienze atte a giustificare il censurato provvedimento.

Quanto innanzi osservato non rimane privo di influenza sul piano soggettivo, avendo il contegno dell'Organo di autogoverno certamente contribuito alla formazione nel ricorrente di un affidamento circa la piena legittimità della propria condotta.

Con la pubblicazione della sentenza disciplinare era certamente venuta a cessare la sua situazione di buona fede. Ma il successivo conseguimento della "promozione" a Presidente aggiunto, in una con la contestuale riezione della ricordata proposta di minoranza (rel. Primicerio), ha fatto sì che egli confidasse di avere puntualmente assolto ai suoi doveri nei confronti del Consiglio.

Opinione che trova adeguato supporto nella citata sentenza n. 7216 del 20 settembre 2005, con cui questo Tribunale ha respinto il gravame proposto da un concorrente avverso gli esiti della selezione per l'anzidetto incarico, disattendendo esplicitamente la doglianza prospettante il mancato apprezzamento sia del procedimento a carico del pres. Carbone sia di quanto statuito dalla Sezione disciplinare (la quale - si osserva incidentalmente - pare far ricorso a un'argomentazione non dissimile da quella appena esposta: analizzando il profilo soggettivo della condotta, essa trae argomenti proprio dal contegno del C.s.m., laddove rimarca che l'incarico di

insegnamento era stato “oggetto di una positiva citazione – nel deliberato consiliare – in occasione della nomina del dottor Carbone all’incarico di Presidente di Sezione della Corte di cassazione”; v. *infra*, punto 9, pag. 16).

In questa ottica, nessuna influenza dispiega l’atto di archiviazione del Procuratore generale (che reca elementi non solo contrari, ma anche favorevoli alle tesi del ricorrente; in esso si puntualizza infatti che “non ricorrono le ragioni [...] per affermare che si sia in presenza di una fraudolenta sottrazione, da parte del dott. Carbone, al doveroso obbligo di interlocuzione con il Consiglio, anche in considerazione della circostanza che quest’ultimo non ha ritenuto di formalizzare nei suoi confronti la diffida prevista dal capo 23, comma 2 della circolare n. 15207 del 16 dicembre 1987”).

Questo procedimento si è infatti concluso con la destinazione degli atti in archivio. Sicché, a tacer d’altro, nessun elemento contrario all’interessato può da esso desumersi per un elementare principio di garanzia (il nostro ordinamento è ispirato al principio di autonomia degli accertamenti, salvo alcune ipotesi eccezionali dalle quali esula il caso di specie; non si può dunque ammettere l’utilizzo, contro il soggetto sottoposto ad accertamento, degli atti con cui i titolari di pretese punitive dello Stato rinuncino autonomamente, in assenza di contraddittorio, all’esercizio delle stesse).

3.2.3. Le osservazioni che precedono permettono di concludere che la determinazione impugnata poggia sull’erroneo apprezzamento delle condotte ascritte al ricorrente, in quanto – giova ribadire - il C.s.m., oltre a non aver mai affermato la necessità di un’autorizzazione per il peculiare incarico svolto dal pres. Carbone, ha agito trattando, *coeteris paribus*, due

situazioni coincidenti (“promozione” agli incarichi apicali dell’ordinamento magistratuale) in modi opposti.

Ciò consente di pervenire alla invocata statuizione caducatoria senza che sia necessario procedere all’ulteriore esame delle “dichiarazioni” rese dal ricorrente in sede di audizione (e tanto in ragione della portata complementare, rispetto al nucleo degli altri rilievi, ad esse assegnata dallo stesso C.s.m.).

4. Come si è anticipato, l’annullamento della decisione di reiezione della proposta favorevole al pres. Carbone ridonda, travolgendole, sulle restanti statuizioni del C.s.m. (apprezzamento di non idoneità del pres. De Musis e riapertura dei termini di presentazione delle domande).

Di qui, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto dal pres. De Musis.

5. In conclusione, il ricorso n. 11881/06 R.g. è fondato sotto i profili innanzi evidenziati e va pertanto accolto, mentre i residui motivi di doglianza (ad eccezione di quello *sub* n. 9 ric., espressamente rinunciato) possono restare assorbiti.

Gli atti impugnati devono essere di conseguenza annullati, ferme restando le ulteriori determinazioni dell’amministrazione.

Il ricorso n. 230/07 R.g. va invece dichiarato improcedibile (v. *supra* punti 2 e 4).

La peculiarità della questione consente di ravvisare giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima,

definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

1. riunisce i ricorsi in epigrafe;
2. accoglie il ricorso n. 11881/06 R.g. e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati;
3. dichiara improcedibile il ricorso n. 230/07 R.g.;
4. dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 marzo 2007.

Il Presidente

Il Primo referendario, est.